



COMUNE DI TARANTO

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI BASE

“CAMPO SPORTIVO COMUNALE RENZINO PARADISO”

Il giorno _____ del mese di _____ dell’anno _____, in Taranto, nel Palazzo di Città di Piazza Municipio n.1

1. Il **Comune di Taranto** (di seguito anche solo "Comune" o "Concedente") - C.F.: 8000875731 - nella persona del Dirigente *pro-tempore* della Direzione Gabinetto Sindaco - Comunicazione – URP – Statistica, Struttura Complessa: Cultura, Sport e Spettacolo, Archivio Storico e Biblioteca, che interviene nel presente atto e agisce e sottoscrive esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione, giusta il Decreto Commissariale n. 3 del 27.01.2022;
2. _____ - C.F./P.IVA _____ - (di seguito anche solo Concessionario) con sede in _____, alla via _____, nella persona del Legale rappresentante, _____ nat* a _____ il _____ C.F. _____,

(congiuntamente le Parti)

VISTI:

- il “Regolamento generale per la concessione in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali” di cui alla D.C.C. n. 6/2021;
- il principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione;
- l’art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L) il quale afferma che “*Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*”;
- la L.R. n. 33/2006 e ss.mm.ii. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti” che ha l’obbligo normativo di delineare le funzioni anche dei Comuni in materia di Sport;
- il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii;
- la Delibera ANAC n. 1300 del 14.12.2016 in ordine all’affidamento in gestione degli impianti sportivi a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016;
- gli obiettivi strategici delineati dal D.U.P. 2022-2024 Deliberazione del C.C. n. 134/2021;

VISTO, altresì lo specifico indirizzo, rivolto alle Direzioni competenti, dell'emendamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 171/2017 "di assicurare, senza soluzione di continuità, la piena funzionalità degli impianti sportivi di base e di rilevante valenza sociale con la gestione diretta o l'affidamento in gestione a terzi nel rispetto del regolamento comunale approvato";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. Area 206 (n. Reg. Gen. 4784) del 27.06.2022, con la quale si è proceduto ad avviare la nuova procedura di selezione ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di un soggetto terzo al quale concedere, tramite rapporto convenzionale, la gestione dell'impianto *Campo sportivo comunale "Renzino Paradiso"*;

CONSIDERATO che l'esito della succitata procedura ad evidenza pubblica, definito con Determinazione Dirigenziale n. _____ del __.__.____ attesta la sussistenza delle condizioni per la concessione della gestione dell'impianto in intestazione a _____;

DATO ATTO che è interesse del Comune e di _____ addivenire alla formalizzazione della concessione, alle condizioni stabilite nell'Avviso pubblico di cui alla pre-citata procedura di evidenza pubblica;

tanto premesso, visto e considerato si stipula, conviene e pattuisce quanto segue.

ART. 1 - FINALITÀ

1. La concessione mira alle seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:
 - a. concorrere alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali, aggregative e inclusive;
 - b. realizzare una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione di soggetti gestori e utilizzatori;
 - c. ottenere una conduzione economica e sostenibile dell'impianto, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell'Amministrazione e dei fruitori dello stesso;
 - d. salvaguardare e garantire la funzionalità dell'impianto comunale garantendo la massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, federazioni, enti di promozione sportiva, scuole.
2. Il Concessionario dichiara di non avere finalità lucrative e di condurre la gestione in ottemperanza degli intenti del concedente.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Costituisce oggetto della concessione la gestione dell'impianto sportivo di base "Campo Sportivo Comunale Renzino Paradiso", sito in Talsano - Taranto alla via Mediterraneo.
2. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, facenti parti del complesso sportivo e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nel verbale di consegna, redatto dagli

uffici competenti, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, opportunamente integrato dalla documentazione allegata.

3. La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti alla concessione.
4. L'attività assicurata dal Concessionario nell'intera gestione deve essere finalizzata al raggiungimento delle finalità suesposte ed alla realizzazione di forme di partecipazione dell'utenza nell'organizzazione ed erogazione dei servizi sportivi.
5. Il Concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni e/o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il personale "volontario" non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico alla dotazione del personale occorrente, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di C.C.N.L.
6. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del Concessionario. Quest'ultimo risponde, in ogni caso, dell'operato di tutti i propri collaboratori/dipendenti a qualsiasi titolo impiegato nell'attività di gestione di cui al presente schema di atto convenzionale.
7. Il Concessionario è tenuto a nominare un Direttore Responsabile il quale si impegna a comunicare all'Amministrazione l'organigramma delle cariche sociali, nonché ogni variazione delle stesse.
8. I poteri di gestione del Concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione, per il tramite dei suoi competenti Uffici e nei limiti previsti dalla presente Convenzione.
9. È vietata la cessione totale e parziale a terzi della gestione dell'impianto oggetto di concessione, salva la possibilità di affidare a terzi solo segmenti delle attività necessarie alla gestione stessa.
10. Il servizio non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione – salvo cause di forza maggiore comunque tempestivamente comunicate alla Direzione competente.
11. La concessione avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'impianto come da sopralluogo effettuato in data _____, per cui la sottoscrizione del presente atto comporta l'accettazione delle suddette condizioni, senza alcuna possibilità per il Concessionario di sollevare eccezioni.
12. L'impianto è destinato alla pratica:
 - in maniera prevalente della **disciplina sportiva del calcio**;
 - in maniera accessoria di ogni altra disciplina sportiva che possa essere considerata compatibile con la struttura dell'impianto stesso, nella sua interezza e organicità - e che non ne alteri in alcun modo la salvaguardia.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in **12 (dodici) mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione del atto convenzionale, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ove alla scadenza della concessione non sia stata portata a termine l'eventuale nuova procedura per l'individuazione di un Soggetto concessionario, ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 sarà possibile prorogare la concessione in essere per il tempo necessario alla conclusione della predetta selezione. Il Concessionario "uscente" **sarà tenuto** - nei limiti delle prestazioni richieste dall'Amministrazione - alla prosecuzione del servizio alle stesse condizioni e clausole stabilite in Convenzione, sino alla consegna del servizio al concessionario "entrante", per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura e in ogni caso per un periodo non superiore a 6 mesi.
3. Ai sensi dell'art. 18 del "*Regolamento della gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare*" - approvato con D.C.C. n. 107/2008 e modificato con D.C.C. n. 61/2011 – l'Amministrazione - previa rideterminazione del canone, delle tariffe ed espletamento delle opportune verifiche - potrà avvalersi, *una tantum*, della facoltà di rinnovare la concessione con il Concessionario; l'arco temporale di cui al suddetto rinnovo non potrà essere superiore a quello previsto dalla presente Convenzione.
4. È esclusa ogni ipotesi di tacito rinnovo.

ART. 4 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

1. Sarà pronunciata la decadenza della concessione, previa diffida a provvedere nel termine massimo di 30 (trenta) giorni, nei seguenti casi:
 - reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione;
 - esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Concedente;
2. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
 - per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - per gravi motivi di ordine pubblico;
 - per il venire meno della fiducia nei confronti del Concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con le modalità di gestione di cui alle finalità della presente Convenzione;
3. La concessione può essere risolta per inadempimento nei termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Concessionario:
 - grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
 - rilevante decadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
 - grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - gravi inadempienze relativamente all'attuazione dell'eventuale programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
 - chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
 - mancato pagamento del canone di concessione per n. 2 (due) mensilità consecutive.

4. Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al Concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo PEC all'Amministrazione Comunale almeno due mesi prima.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Salvo quanto meglio predisposto negli articoli successivi, il Concessionario, nell'ambito della concessione, è tenuto:
- alla gestione dell'impianto per la promozione di attività sportive, ricreative e di aggregazione - completa di tutte le sue pertinenze - in favore di cittadini, associazioni e istituti scolastici;
 - a garantire l'uso pluralistico dell'impianto sportivo, sulla base di tariffe agevolate, a società, associazioni, gruppi, enti di promozione - aventi i requisiti di cui alla L.R. n. 33/2006 - che praticano le sue stesse attività sportive o le cui attività siano in ogni caso compatibili con la natura dell'impianto;
 - alla corresponsione di un canone anticipato in favore dell'Amministrazione;
 - all'assunzione degli oneri di gestione (utenze, custodia e vigilanza, pulizia, ecc..) e di manutenzione ordinaria dell'impianto.
A tal fine, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione dovranno essere effettuate le volture delle utenze se intestate al Comune di Taranto o ad altro soggetto diverso dal Concessionario "entrante";
 - ad assicurare i "servizi essenziali" di cui al successivo art. 7 e le attività e gli spazi di cui al successivo art. 8;
 - a garantire la dotazione strumentale (a titolo esemplificativo: arredi, suppellettili, strumentazione, ecc..) funzionale all'ottimizzazione della gestione e del funzionamento dell'impianto – anche con riferimento agli oneri manutentivi a carico dell'affidatario – nonché ad una piena ed efficace fruizione dello stesso.

ART. 6 – CANONE DI CONCESSIONE E CAUZIONE

1. La concessione della gestione dell'impianto "Renzino Paradiso" è a titolo oneroso.
Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione il canone annuale di euro _____.
Il canone di concessione definitivamente determinato rinvia dall'importo offerto in sede di gara dal Concessionario a cui è stata applicata la riduzione del 60%, ai sensi di quanto previsto all'art. 9.2 del "Regolamento generale per la concessione in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali" approvato con D.C.C. n. 6/2021.
2. Il suddetto canone annuale sarà corrisposto - per l'intero periodo di vigenza della presente Convenzione - in rate mensili dell'importo di euro _____ da corrispondersi anticipatamente entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario in favore del Comune di Taranto da effettuarsi presso la tesoreria comunale, attraverso il Sistema Pagamenti spontanei – pagoPA – Proventi Impianti sportivi presente sul sito istituzionale del Comune di Taranto al

seguinte indirizzo: https://taranto.comune-online.it/web/pagamenti/gab?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=80415
riportando la causale "Impianto sportivo Renzino Paradiso - mensilità ____ anno _____.

3. Il Concessionario versa a titolo di cauzione l'importo di euro _____ pari a n. 2 (due) mensilità del canone di concessione dovuto, come da bonifico effettuato in data _____ - identificativo _____.
4. Copia conforme all'originale della ricevuta dell'avvenuto pagamento del suddetto importo a titolo di cauzione è allegata alla presente Convenzione.

ART. 7 - SERVIZI ESSENZIALI

1. Il Concessionario, nell'ambito della gestione del campo "Renzino Paradiso", è obbligato a garantire i seguenti servizi essenziali:
 - a. apertura, chiusura, servizio di portineria, servizio informazioni, controllo, riscossione ticket dei servizi a pagamento;
 - b. vigilanza diurna e notturna;
 - c. servizio di pulizia riferito agli edifici, ai viali del campo e alle aree di uso pubblico secondo modalità e frequenze differenziate tali comunque da assicurare il decoro e l'igiene delle strutture;
 - d. manutenzione ordinaria riferita agli edifici e alle aree di pertinenza, alle recinzioni, alle attrezzature e strutture all'aperto, agli impianti tecnologici nel rispetto delle indicazioni dei produttori e/o fornite dall'Amministrazione;
 - e. manutenzione ordinaria riferita al verde, ivi compreso il manto erboso dei campi da gioco, annaffiatura della vegetazione ed eventuale sostituzione di piante;
 - f. tenuta in esercizio dei locali spogliatoi e delle docce, nonché dell'infermeria (incluso l'onere della presenza di personale paramedico specializzato per la prima assistenza in caso di infortuni), nel caso di gare o manifestazioni sportive e/o spettacoli.
2. I servizi di cui al presente articolo si intendono garantiti anche in occasione di iniziative organizzate e/o promosse dall'Amministrazione.

ART. 8 – SPAZI RISERVATI ALL'AMMINISTRAZIONE, SERVIZI E ATTIVITÀ DI INIZIATIVA PRIVATA

1. Il Concessionario dovrà garantire all'Amministrazione l'accesso gratuito per un ammontare pari al 10% delle ore di potenziale utilizzo dell'impianto, da destinare ad attività promosse dalla stessa o dagli Istituti scolastici del territorio.
2. Nell'ambito dell'uso pluralistico dell'impianto, il Concessionario dovrà applicare le tariffe agevolate offerte in sede di gara, meglio dettagliate nel successivo art. 10.

Altresì, nel rispetto della natura di impianto a rilevanza sociale destinato al soddisfacimento di un servizio di pubblico interesse, al Concessionario non è consentito realizzare utili di gestione, salvo destinare all'Ente l'importo eccedente rispetto alla copertura dei costi.

3. Al Concessionario spetta l'uso dell'impianto nel limite massimo del 20% delle ore di potenziale utilizzo, per le quali determina liberamente le tariffe di ingresso e/o d'uso (opportunamente comunicate all'Amministrazione), astenendosi da qualsiasi genere di discriminazione, nel pieno rispetto delle normative fiscali vigenti.
4. Le attività rientranti nel succitato utilizzo potranno essere liberamente organizzate dal Concessionario, seppur nel pieno rispetto delle prescrizioni rinvenienti nell'Avviso pubblico di cui alla pre-citata procedura di evidenza pubblica, nonché di quanto definito dal presente rapporto convenzionale di affidamento della gestione e dalle norme di legge vigenti in materia.
Fermo restando quanto previsto al capoverso precedente, il Soggetto affidatario della gestione non potrà in alcun modo autorizzare l'implementazione di iniziative di natura politica e sindacale, pena la revoca della concessione e risarcimento del danno di immagine procurato all'Amministrazione.

ART. 9 – ORARI APERTURA ED UTILIZZO IMPIANTO

1. In una logica di massimizzazione dell'utilizzo pluralistico dell'impianto sportivo, il Concessionario dovrà garantire l'apertura dello stesso in maniera tale da assicurare il soddisfacimento delle esigenze afferenti ai diversi *target* di potenziale utenza, considerando comunque una fascia oraria giornaliera di utilizzo compresa tra le ore 09:00 e le ore 23:00 - come da programma delle attività indicanti le ore giornaliere e mensili di potenziale utilizzo, oggetto della proposta tecnica offerta in sede di gara.

ART. 10 – TARIFFE DI UTILIZZO

1. Nell'ambito dell'uso pluralistico dell'impianto, il Concessionario è obbligato ad applicare le tariffe orarie agevolate offerte in sede di gara, in favore dei soggetti fruitori in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 33/2006, come segue:
 - dalle ore 9:00 alle ore 15:00..... euro _____ (----);
 - dalle ore 15:00 alle ore 17:00..... euro _____ (----);
 - dalle ore 17:00 alle ore 20:00..... euro _____ (----);
 - dalle ore 20:00 alle ore 23:00..... euro _____ (----).
2. Il Concessionario, nell'ambito degli spazi nella propria competenza, determina liberamente le tariffe di ingresso e/o d'uso (opportunamente comunicate all'Amministrazione), astenendosi da qualsiasi genere di discriminazione, nel pieno rispetto delle normative fiscali vigenti.
Le tariffe dovranno in ogni caso risultare in linea con le tariffe medie provinciali.
3. A prova dell'avvenuto incasso delle tariffe di cui al presente articolo, comma 1 il Concessionario dovrà rilasciare regolare quietanza di pagamento - nel rispetto delle normative fiscali vigenti - e trasmetterne copia conforme al competente Servizio Sport, entro e non oltre i primi 5 (cinque) giorni lavorativi del mese di riferimento, in uno con l'attestazione di avvenuto pagamento del canone mensile.

4. Il Concessionario dovrà esporre all'interno dell'impianto - in un luogo visibile al pubblico - le tariffe agevolate determinate dall'Amministrazione - ridotte in sede di gara - e le tariffe d'uso per gli spazi orari di propria competenza.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le tariffe durante il periodo di affidamento.
6. Per le ore di utilizzo riservate all'Amministrazione, nessun onere può essere previsto a Suo carico o in capo ai destinatari delle iniziative autorizzate dalla stessa.

ART. 11 – ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà trasmettere mensilmente al competente Servizio Sport:
 - copie conformi alle originali delle quietanze di pagamento;
 - attestazione di pagamento del canone di gestione;
 - registro di rendicontazione di gestione riportante tutte le entrate e le uscite mensili afferenti alla gestione dell'impianto nell'ambito dell'uso pluralistico.
2. Il Concessionario dovrà trasmettere entro il termine di scadenza della presente Convenzione:
 - relazione di rendicontazione nella quale saranno elencati: obiettivi sociali perseguiti, numero di attività svolte riservate a minori, istituti scolastici, settore dell'infanzia, giovani, anziani, soggetti segnalati dai servizi sociali, persone con disabilità, soggetti a rischio e ad attività motorie diffuse.
3. Il Concessionario dovrà, altresì, adempiere ai seguenti oneri:
 - a. predisporre un piano di manutenzione delle strutture e del verde e istituire un registro degli interventi di manutenzione cui si rimanda al successivo art. 12 – Manutenzione ordinaria dell'impianto;
 - b. provvedere al pagamento di tutte le utenze e degli oneri, con sola esclusione di quelli tributari afferenti alla proprietà dell'immobile;
 - c. provvedere alla stipula di specifiche polizze assicurative, R.C.T./R.C.O.;
 - d. garantire le condizioni di sicurezza dell'impianto con personale incaricato e un servizio di vigilanza continuativo;
 - e. consentire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli e ispezioni all'impianto da parte di tecnici e/o personale incaricato dell'Amministrazione e fornire a essi le informazioni eventualmente richieste;
 - f. assumere in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone limitatamente alle attività svolte nel periodo di concessione;
 - g. osservare le prescrizioni della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e adempiere agli obblighi in materia di: C.C.N.L., oneri tributari e fiscali, licenze, S.I.A.E., sicurezza e incolumità pubblica, previdenza, sanità e igiene pubblica, inquinamento acustico e ambientale;
 - h. garantire una costante attività di informazione e promozione dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura;
 - i. segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale tutte le circostanze di impedimento al regolare e puntuale funzionamento dell'impianto nonché interruzione o sospensione nella gestione del servizio, opportunamente motivate.

ART. 12 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO

1. La manutenzione ordinaria sarà a completo ed esclusivo carico del Concessionario.
2. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerenti alle strutture e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.
3. Il Concessionario dovrà istituire un registro degli interventi di manutenzione su quale registrare le scadenze e le periodicità indicati nel piano di manutenzione, la data dell’intervento, la tipologia, la ditta esecutrice ed eventuali certificazioni rilasciate.
4. Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare tempestivamente ogni fatto o deterioramento - rientrante nella straordinaria manutenzione - che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio fornendo indicazioni, ove possibile, circa le cause. L’Amministrazione si riserva di valutare la necessità di intervento.
5. Laddove gli interventi siano il risultato di incuria o cattiva gestione, i costi della manutenzione straordinaria saranno a carico del Concessionario.

ART. 13 – DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

1. Al Concessionario spetta:
 - l’introito delle tariffe per l’utilizzo degli spazi dell’impianto da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l’uso degli impianti;
 - l’uso diretto degli spazi nel limite massimo del 20% delle ore di potenziale utilizzo;
 - l’utilizzo, nel rispetto della normativa vigente, degli appositi spazi pubblicitari di pertinenza dell’impianto;
 - l’utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature - diversi e ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 5, comma 1, lettera f. - ove presenti nell’impianto.

ART. 14 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

1. Al Concedente spetta:
 - controllo delle attività manutentive. A tal fine saranno svolte verifiche e ispezioni dai competenti Uffici tecnici dell’Amministrazione;
 - l’applicazione delle penali che seguono a fronte di inadempimenti e/o inosservanze di quanto previsto nella presente Convenzione e nel *“Regolamento generale per la concessione in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali”* - approvato con Deliberazione del C.C. n. 6 del 12.02.2021:
 - per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 50,00;
 - per mancata attività di manutenzione e pulizia ordinarie: il 10% del valore;
 - per inammissibilità ingiustificata di soggetti alla fruizione dell’impianto sportivo o di sue parti pertinenti: € 100,00 per singoli casi individuali / € 200,00 per singoli casi di società o associazioni;

Le penalità suesposte saranno corrisposte dal Concessionario inadempiente e/o inosservante con il canone mensile immediatamente successivo a quello di riferimento, nelle modalità previste dal precedente art. 6, comma 2;

- manutenzione straordinaria dell'impianto, secondo le prescrizioni delle competenti Direzioni tecniche dell'Amministrazione.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PRESSO L'IMPIANTO

1. Il Concessionario dovrà rendere disponibile presso l'impianto la seguente documentazione:
 - quietanze di pagamento in formato originale;
 - nominativo e recapito telefonico del Direttore Tecnico Responsabile e Coordinatore degli Impianti Sportivi;
 - nominativo del Responsabile della sicurezza e dell'osservanza del divieto di fumo;
 - planimetria dell'impianto ed elaborati progettuali aggiornati ad ogni singola sezione funzionale;
 - documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
 - registro di manutenzione e controlli effettuati in cui siano riportate le date, la natura e gli esiti degli stessi.
2. La suddetta documentazione dovrà essere esibita a semplice richiesta dell'Amministrazione.

ART. 16 – INTERVENTI DI MIGLIORIA

1. Vista la durata della presente concessione, non sono consentiti interventi di miglioria a carico del Concessionario.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese relative alla stipula della presente Convenzione sono a carico del Concessionario;
2. Sono altresì a suo carico tutti i tributi comunali previsti dalla legge.

ART. 18 – RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

1. L'atto di riconsegna al Concedente dell'intero impianto sportivo, deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente Convenzione, ogni danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso. L'Amministrazione non procede allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.
4. Gli atti definitivi del concedente riguardo a decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso, penalità, risarcimento dei danni ed altri che non abbiano carattere di automaticità sono assunti con motivati provvedimenti dell'Amministrazione.

ART. 19 – CLAUSOLE FINALI

1. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Taranto;
2. Per tutti i rapporti di cui alla presente Convenzione, il Concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede della _____ in _____ impegnandosi a dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione.
3. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia, per quanto compatibile, alla disciplina regolamentare di cui alla Deliberazione di C.C. n. 6 del 12.02.2021 e alle disposizioni primarie e secondarie vigenti in materia, che fanno parte integrante del presente atto.

Il Concedente: Comune di Taranto

Il Concessionario
